

DISPOSIZIONI ATTUATIVE INTERVENTO 1.4

UTILIZZO DEI TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PER L'INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO

Approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 dd.13.05.2020.

Art. 1 - Normativa e ambito di riferimento

1. I tirocini di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) del punto 1.4 del “Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI Legislatura” vengono promossi da Agenzia del Lavoro nel rispetto della normativa provinciale in materia, con particolare riferimento alla L.P. 16.06.1983 n. 19 e relative Deliberazioni attuative della Giunta Provinciale.
2. Per le aziende con sede legale extraprovinciale l’Agenzia del Lavoro promuove i tirocini in ambito provinciale in applicazione delle norme in materia della Provincia Autonoma di Trento e del “Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI Legislatura”.

Art. 2 – Costi del Tirocinio

1. La copertura assicurativa RCT è onere del soggetto che si fa carico dell’assicurazione INAIL e dell’indennità di partecipazione.
2. Nel caso di tirocinanti non domiciliati e non residenti in provincia di Trento, tutti i costi del tirocinio sono a carico del soggetto ospitante.

Art. 3 – Valutazione del Progetto

La durata del tirocinio deve essere coerente con quanto indicato nel progetto formativo individuale ed è valutata dal Tutor del soggetto promotore secondo i seguenti criteri:

A. per i tirocini di cui alla lettera *a), b), e), f)* :

1. Caratteristiche soggettive del Tirocinante:
 - ✓ Titolo di studio e percorsi di istruzione e formazione in relazione alle attività previste dal tirocinio.
 - ✓ Esperienza lavorativa.
 - ✓ Fragilità personale, anche tenendo conto della difficoltà occupazionale misurata dal profiling.La durata del tirocinio sarà maggiore a fronte di conoscenze e competenze di livello medio basso e di difficoltà occupazionale medio alta.
La durata del tirocinio sarà minore a fronte di conoscenze e competenze di livello medio alto e di difficoltà occupazionale medio bassa.
2. Attività oggetto del Tirocinio (complessità della figura professionale di riferimento)
La durata del tirocinio sarà minore a fronte di una figura professionale che prevede aree di attività poco complesse, così come definito dall’Atlante delle professioni.
La durata del tirocinio sarà maggiore a fronte di una figura professionale che prevede aree di attività molto complesse, così come definito dall’Atlante delle professioni.

B. Per i tirocini di cui alla lettera *c)* gli elementi valutati dal Tutor del soggetto promotore per definire il “Progetto formativo specializzante” sono:

1. Caratteristiche soggettive del Tirocinante:
 - ✓ Titolo di studio: attestato/diploma di Qualifica, Diploma di scuola media superiore e Laurea. Possono accedere anche i laureandi, intesi come studenti che stanno per sostenere l’esame di laurea o che sono iscritti all’ultimo anno di una facoltà universitaria.
 - ✓ Esperienza lavorativa
2. Attività oggetto del tirocinio:
 - ✓ La figura professionale di riferimento deve richiedere almeno lo stesso livello di istruzione posseduto dal tirocinante.
 - ✓ Il Progetto deve prevedere attività di specializzazione che comportino lo sviluppo di competenze tecnico-professionali ulteriori rispetto a quelle già possedute, con particolare attenzione ad attività svolte in contesti di forte impegno innovativo e organizzativo.

Art. 4 - Monitoraggio delle attività

L'andamento del tirocinio è monitorato attraverso visite aziendali, contatti con il tirocinante e il tutor aziendale, colloqui presso il CPI per tutta la durata dello stesso, al fine di verificare il corretto svolgimento delle attività previste dal progetto formativo.

Art. 5 - Destinatari - Requisiti dei tirocinanti

1. Per i tirocini di cui alle lettere *a), b), c), f)* il tirocinante non deve aver avuto esperienza lavorativa con mansioni analoghe a quelle previste nel progetto formativo per un periodo uguale o superiore a 8 settimane negli ultimi 24 mesi.
2. È possibile promuovere tirocini per parenti entro il secondo grado del titolare o dei soci dell'azienda, solo qualora tutti gli oneri siano a carico del soggetto ospitante (INAIL, R.C.T., indennità).
3. Rispetto alla definizione di NEET è possibile attivare tirocini per iscritti a scuole serali, in presenza di tutti gli altri requisiti.
4. Nel caso in cui il tirocinante abbia i requisiti sia di anzianità di disoccupazione come previsti dalla tipologia a), sia i requisiti di titolo di studio previsti dalla tipologia c), la tipologia di tirocinio a) è attivata su valutazione del Tutor del soggetto promotore in base alle caratteristiche soggettive del Tirocinante specificate all'art. 3.A.1.
5. Non possono essere attivati tirocini per le professioni regolamentate in ambito sociosanitario indicate nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni Inapp.
6. Non possono essere attivati tirocini per far fronte a picchi temporanei dell'attività, comprese le attività con carattere di stagionalità.

Art. 6 – Tirocini attivabili nell'anno solare

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente rispetto al numero massimo di tirocini attivabili contemporaneamente presso la stessa sede, possono essere promossi, nell'anno (1 gennaio – 31 dicembre), il seguente numero massimo di tirocini all'interno della stessa unità produttiva:
 - 1 tirocinio per unità produttive con un numero di dipendenti da zero a cinque;
 - 2 tirocini per unità produttive con un numero di dipendenti da sei a venti;
 - 3 tirocini per unità produttive con un numero di dipendenti superiore a venti.
2. In deroga a tali limitazioni, per ogni assunzione di tirocinante entro i 2 mesi dalla conclusione del tirocinio, è possibile attivare un ulteriore tirocinio. Sono ritenute idonee assunzioni di durata uguale o superiore a 12 mesi.
3. Nel caso di non assunzione, sulla medesima o analoga posizione, può essere attivato un altro tirocinio solo nel caso siano trascorsi almeno 90 giorni dal suo termine.
4. È possibile la promozione di un altro tirocinio in deroga a tale limitazione, in caso di interruzione del tirocinio su volontà del tirocinante o assunzione del tirocinante stesso con un contratto di durata uguale o superiore ai 12 mesi, entro 2 mesi dalla conclusione del tirocinio.
5. I tirocini di cui alle lettere *a, e) e f)* non sono soggetti alle precedenti limitazioni previste dal presente articolo.
6. Presso i datori di lavoro pubblici sono possibili solo i tirocini di cui alle lettere *d) ed e)* del punto 1.4 del "Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI Legislatura".

Art. 7 - Registro presenze

1. Le presenze connesse al tirocinio devono risultare da apposito registro fornito da Agenzia del Lavoro.
2. Al termine del periodo di tirocinio il registro deve essere consegnato in originale all'Agenzia del Lavoro.

Art. 8 - Percentuale di frequenza e Indennità di partecipazione

1. Il 70% di frequenza mensile viene calcolato sul numero di ore lavorative teoriche che, in base al Progetto formativo, il tirocinante dovrebbe svolgere nel periodo compreso fra il primo e l'ultimo giorno del mese di riferimento, con eventuale arrotondamento per eccesso.
2. Dal calcolo della percentuale delle assenze vanno escluse le festività e le chiusure aziendali.
3. L'indennità è calcolata su base mensile ed erogata se il tirocinante ha maturato almeno il 70% della frequenza nel mese di riferimento; se il tirocinante non ha maturato almeno il 70% della frequenza nel mese di riferimento, l'indennità non viene corrisposta per tutto il mese considerato.

Art. 9 - Modalità di erogazione dell'indennità da parte di Agenzia del Lavoro

1. Nel caso di percettori di sostegno al reddito l'indennità di partecipazione, qualora erogata dall'Agenzia del lavoro, è prevista per le sole settimane interamente non coperte dagli ammortizzatori sociali. La verifica che il tirocinante sia o meno percettore è fatta al momento della eventuale liquidazione dell'indennità attraverso il controllo della banca

dati percettori con riferimento al periodo che deve essere liquidato.

2. Qualora a carico dell'Agenzia del lavoro, l'indennità di partecipazione è erogata di norma alla fine del tirocinio, previa presentazione di copia del registro debitamente compilato in ogni sua parte. Per i tirocini di durata uguale o superiore a 16 settimane l'indennità può essere erogata in rate bimestrali.
3. Per le categorie per le quali l'indennità è a carico dell'Agenzia del lavoro, il soggetto ospitante può integrare l'importo dell'indennità fino al massimo previsto dalle norme vigenti.
4. Per le categorie per le quali l'indennità è a carico del datore di lavoro, l'indennità è sempre prevista

Art. 10 - Convenzione, Progetto formativo e tempi di attivazione del tirocinio

1. L'avvio del tirocinio può avvenire solo dopo la sottoscrizione della Convenzione e del Progetto formativo individuale dalle parti interessate.
2. Tutti i dati e le informazioni necessari per la predisposizione della Convenzione e del Progetto formativo individuale devono essere consegnati al soggetto promotore almeno 10 giorni lavorativi prima della data d'inizio prevista per l'avvio del tirocinio.

Art. 11 - Condizioni per considerare regolarmente concluso un tirocinio

1. Il tirocinio si considera regolarmente concluso a condizione che il tirocinante abbia svolto almeno il 70% delle ore previste dal progetto formativo, escluse le festività ed i giorni di chiusura aziendale.

Art. 12 - Contributo previsto dall'Intervento 1.4 al Maestro Artigiano per l'attività formativa

1. Per l'attività formativa erogata dal Maestro Artigiano, l'Agenzia del Lavoro può riconoscere un contributo forfettario nella misura massima di € 70,00 lordi settimanali. Tale contributo è previsto e riconosciuto a fronte della frequenza del tirocinante secondo quanto specificato all'art.7.
2. La domanda di accesso al contributo va presentata prima dell'inizio del tirocinio.
3. Dal calcolo del contributo vanno escluse le festività e le chiusure aziendali.
4. Nel caso di chiusura aziendale, il contributo al Maestro Artigiano riferito a quella settimana, è riconosciuto solo a fronte di 3 o più giorni di tirocinio svolti.
5. La richiesta di liquidazione del contributo da parte del Maestro Artigiano deve essere presentata entro 30 giorni dalla data del termine o di interruzione anticipata del tirocinio, assieme al registro debitamente compilato.

Art. 13 – Quota di riserva L. 68/99

I tirocini attivati a favore di soggetti di cui all'art. 4 bis, comma 1, lettera c) della legge provinciale 16 giugno 1983, n.19 (soggetti disabili) vanno a copertura della quota di riserva del soggetto ospitante.